

REGOLAMENTO PER L'ACCREDITAMENTO DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO ANNUALI E PLURIENNALI IN COUNSELING

Premessa

Il presente Regolamento stabilisce i requisiti minimi definiti da REICO per l'accREDITamento dei corsi di perfezionamento annuali e pluriennali in counseling al di sotto dei quali le richieste non verranno prese in considerazione.

Articolo 1 - Requisiti dell'Ente formativo erogante

- a) La data di costituzione dell'Ente formativo erogante deve essere di almeno 24 mesi antecedenti la data della domanda di accreditamento del corso.
- b) La formazione in counseling deve essere tra le attività istituzionali elencate nello Statuto dell'Ente formativo erogante.
- c) In fase di domanda di accreditamento l'Ente formativo che eroga il corso di formazione deve dimostrare il possesso e/o il pieno utilizzo di una o più strutture idonee all'erogazione dei servizi offerti fornendo la planimetria degli spazi.

Articolo 2 - Durata

- a) Il corso di perfezionamento in counseling deve avere durata minima annuale.
- b) Il monte ore minimo comprendente sia le attività teorico-pratiche che quelle di supervisione didattica e/o tirocinio deve essere pari a 120 (centoventi) ore.
- c) Le ore erogabili in modalità FAD (formazione a distanza) non possono essere superiori a 20 (venti) rispetto al totale delle ore di formazione e devono essere limitate ai soli moduli teorici.
- d) Sono accettate assenze fino a un massimo del 10% del totale delle ore del corso, limitatamente ai moduli teorico-pratici, escluso quindi il tirocinio e/o la supervisione.

Articolo 3 - Supervisione didattica e/o tirocinio

- a) Qualora il corso di perfezionamento preveda un percorso di supervisione didattica:
 1. la supervisione didattica deve essere effettuata da un counselor che esercita la professione in forma prevalente e/o continuativa ed in possesso di regolare Attestato di Qualità e Qualificazione Professionale (AQP) in corso di validità rilasciato da una Associazione Professionale, con un curriculum ed un percorso di studi congruente con il perfezionamento proposto;
 2. la supervisione didattica deve intendersi come relativa ad attività didattiche d'aula quali simulate e role-playing e non deve confondersi con la supervisione professionale.





b) Qualora il corso di perfezionamento preveda un tirocinio:

3. per tirocinio si intende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, attività presso sportelli di ascolto specifici, affiancamento a counselor esperti in attività inerenti al corso, progettazione di attività di counseling/workshop, attività di ricerca nello specifico ambito di perfezionamento, attività presso l'Ente formativo erogante o enti convenzionati;
4. l'Ente formativo erogante è tenuto a sottoscrivere una assicurazione che copra la responsabilità civile e gli infortuni e una assicurazione professionale (tutela dei rischi) secondo le norme di legge;
5. il tirocinio deve essere supervisionato a cura dell'Ente formativo erogante e il supervisore deve essere un counselor con la qualifica di supervisore (CS).

Articolo 4 - Requisiti per l'iscrizione

L'Ente formativo erogante deve prevedere un meccanismo di selezione quale, a titolo esemplificativo, il possesso di un attestato triennale in counseling, il colloquio, la valutazione del curriculum vitae, l'iscrizione in essere ad un corso triennale in counseling.

Articolo 5 - Attestato corso di perfezionamento

L'attestato rilasciato al termine del percorso formativo deve riportare il titolo del corso, il monte ore, la qualifica acquisita, il riferimento alla legge 4/2013, il nome dell'Ente formativo erogante, il numero di protocollo, la data di rilascio, il nome e la firma del Coordinatore didattico.

Articolo 6 - Docenti e team formativo

La formazione dei docenti deve essere congruente con l'insegnamento assegnato.

Articolo 7 - Coordinatore didattico

- a) Il Coordinatore didattico deve essere un counselor iscritto ad una Associazione professionale – i cui requisiti di accesso siano affini o compatibili con quelli previsti da REICO – in possesso di Attestato di Qualità e Qualificazione Professionale (AQP) in corso di validità ai sensi della legge 4/2013, con il livello formatore e/o supervisore.
- b) Il Coordinatore didattico deve essere in possesso di una esperienza pregressa nella progettazione di eventi e corsi di counseling di almeno tre (3) anni.
- c) Il Coordinatore didattico deve svolgere attività professionale di counseling, formazione in counseling e/o supervisione a titolo principale o continuativo.
- d) Qualora il Coordinatore didattico provenga da ambiti diversi dal counseling (ad esempio psicologi, psicoterapeuti, sociologi, psicopedagogisti, coach) può richiedere la valutazione della formazione al fine di verificare la sua idoneità a gestire il coordinamento del processo di perfezionamento in counseling.

Articolo 8 - Variazioni

L'Ente formativo erogante si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dei requisiti richiesti negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.



Articolo 9 - Iter di accreditamento

- a) La domanda di accreditamento deve essere inviata alla mail segreteria@associazionereico.org compilando il modulo "DOMANDA DI ACCREDITAMENTO CORSO DI PERFEZIONAMENTO ANNUALE O PLURIENNALE" e inviando lo stesso insieme con tutti i documenti richiesti.
- b) La quota da versare per avviare l'iter di valutazione è pari a 125€. Tale quota deve essere versata contestualmente all'invio della domanda di accreditamento. Non è prevista la restituzione della quota versata in caso di esito negativo della valutazione. In caso di esito positivo, la quota versata per la valutazione è valida per il primo anno di accreditamento.
- c) Ai fini della valutazione della domanda, REICO può richiedere documenti e/o materiale integrativo.
- d) REICO può richiedere un colloquio con il Coordinatore didattico.
- e) Qualora l'Ente formativo erogante avesse già accreditato presso REICO un corso triennale in counseling, per l'accREDITAMENTO dei corsi di perfezionamento può seguire un iter semplificato inviando esclusivamente la "DOMANDA DI ACCREDITAMENTO CORSO DI PERFEZIONAMENTO ANNUALE O PLURIENNALE IN COUNSELING" ed è esonerato dal versamento della quota prevista per la valutazione degli stessi corsi di perfezionamento.
- f) L'esito favorevole della valutazione è oggetto di delibera nella prima riunione utile di Consiglio Direttivo in seguito alla quale ne verrà data comunicazione all'Ente formativo erogante richiedente.
- g) Al termine dell'iter REICO rilascia all'Ente formativo erogante l'attestazione di accreditamento che prevede l'inserimento del logo REICO all'interno della comunicazione e della promozione (in qualsivoglia forma, cartacea e/o digitale) del corso accreditato.

Articolo 10 - Accredimento

- a) L'accREDITAMENTO rilasciato da REICO è da intendersi come nominalmente riferito al corso di perfezionamento per il quale è stata inviata la domanda (non alla struttura o ai corsi in generale erogati nella loro totalità).
- b) L'Ente formativo erogante è tenuto a promuovere adeguatamente l'accREDITAMENTO rilasciato da REICO sia attraverso materiale cartaceo (brochure, dépliant, ecc.), sia attraverso materiale elettronico (siti web, email, ecc.) utilizzando esclusivamente gli appositi loghi predisposti da REICO.
- c) La quota annuale per il mantenimento dell'accREDITAMENTO è di 125€ da versare entro il 31 gennaio di ogni anno. In condizione di regolari pagamenti della quota e in assenza di modifiche come da art. 8, l'accREDITAMENTO si intende rinnovato anche per le edizioni successive del corso.
- d) Qualora l'Ente formativo erogante avesse già accreditato presso REICO un corso triennale di counseling, sarà tenuto a versare 50 € annuali per ogni corso di perfezionamento accreditato.
- e) Il mancato versamento della quota annuale di accREDITAMENTO nei tempi previsti comporta la messa in mora dell'Ente formativo erogante che ha tempo 180 giorni per regolarizzare la posizione amministrativa. Al termine di tale periodo e in assenza di versamento della quota,



REICO si riserva di comunicare all'Ente formativo erogante il decadimento dell'accREDITAMENTO del corso.

Articolo 11 - Considerazioni finali

- a) In caso di variazione di corsi di perfezionamento già accreditati come da art. 8, REICO si riserva di procedere con nuova valutazione ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO.
- b) REICO può modificare il presente Regolamento. Le modifiche si applicano a partire dal primo corso di perfezionamento successivo alla entrata in vigore delle stesse, non hanno valore retroattivo e non si applicano ai corsi di perfezionamento in essere. In ogni caso la validità del Regolamento è subordinata alla legislazione statale e alle normative vigenti.
- c) REICO si impegna a comunicare tempestivamente agli enti formativi ogni variazione del presente Regolamento.
- d) REICO si riserva di riconsiderare l'accREDITAMENTO del corso di perfezionamento qualora l'Ente formativo erogante adottasse comportamenti contrari al Codice Etico e Deontologico, allo Statuto e al Regolamento di REICO.

Articolo 12 - Entrata in vigore

- a) Il seguente Regolamento entra in vigore dal 8 settembre 2020.